Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte secondı

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 402.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, con la seguente modificazione:

All'art. 1 del decreto, 4° comma, lettera *C*, è aggiunto:

« 7° un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, scegliendolo fra le persone che saranno designate dalla Federazione del legno, da quella della carta, dal Comitato nazionale forestale e dall'Ente nazionale per la cellulosa e carta ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 403.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali, con la seguente modificazione:

All'art. 3, il comma 1° è sostituito dal seguente:

« Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui canali demaniali competa di diritto, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, in questo secondo caso, non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza, ma di assumere anche in solido il pagamento di un canone indiviso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 404.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera,

qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, i commi 2° e 3° sono sostituiti dal seguente:

« Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 6, sarà determinato chi deve essere considerato capo di famiglia e figlio a carico ».

All'art. 6, 2° comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2° i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e un rappresentante del Partito Nazionale Fascista ».

All'art. 12 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonchè il termine utile entro cui possono essere chiesti gli assegni sotto pena di decadenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 405.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del genio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 406.

Decorrenza per lo spaccio e l'uso della carta bollata con l'impronta della nuova raffigurazione dell'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 1998;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La decorrenza per lo spaccio e l'uso della carta bollata con la impronta della nuova raffigurazione dell'Italia è fissata dal 1° maggio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 407.

Dichiarazione formale dei fini della Venerabile Confraternita di S. Benedetto Bianco in Firenze.

N. 407. R. decreto 1° febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Venerabile Confraternita di S. Benedetto Bianco in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 408.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di Santa Maria Incoronata a Porto Salvo in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 408. R. decreto 1° febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita detta Congregazione di Santa Maria Incoronata a Porto Salvo in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 409.

Autorizzazione alla Società archeologica comense ad accettare una donazione.

N. 409. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società archeologica comense viene autorizzata ad accettare il dono di L. 2000 ad essa fatto dal rag. Francesco Magni, e ad investire la somma in un titolo dello Stato intestato al proprio nome.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 410.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione.

N. 410. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1340, per la parte riguardante i dati catastali ivi indicati, viene abrogato.

Il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno riportato in catasto a parte della p. c. 1376/1, corpo tavolare 38 della P. T. 117 di Roveria, del comune di Dignano d'Istria, della superficie di mq. 1650 (frazione di recente demarcazione, contrassegnata dal numero catastale 249 edif.), sul quale è stato costruito un edificio scolastico: donazione fatta allo Stato dal comune di Dignano d'Istria con contratto 10 novembre 1934-XIII rettificato con atto 12 febbraio 1936-XIV, che si approva e si rende esecutorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 marzo 1937-XV, n. 411.

Pubblicazione dell'accordo economico collettivo stipulato in data 11 febbraio 1937-XV, fra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista degli agricoltori e quella dei lavoratori dell'agricoltura, contenente le condizioni generali della polizza di assicurazione contro i danni della grandine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico, stipulato l'11 febbraio 1937-XV, fra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Confederazione fascista degli agricoltori, contenente le condizioni generali della polizza di assicurazione contro i danni della grandine, al quale è intervenuta ed ha dato la sua adesione anche la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione della previdenza e del credito, nella seduta del 20 febbraio 1937-XV, a norma dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale al detto accordo, nella seduta del 1° marzo 1937-XV, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo stipulato in data 11 febbraio 1937-XV, fra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista degli agricoltori e quella dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 2.

L'accordo suddetto, firmato in originale dai rappresentanti delle Associazioni stipulanti ed allegato al presente decreto, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Accordo economico collettivo stipulato l'11 febbraio 1937-XV fra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il giorno 11 febbraio 1937-XV, presso la sede della Confederazione fascista degli agricoltori,

tra la Confederazione nazionale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, che agisce in nome e per conto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici,

la Confederazione fascista degli agricoltori, che agisce anche in nome e per conto delle Federazioni interessate,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, che agisce anche in nome e per conto della Federazione nazionale dei coloni e mezzadri;

Si conviene quanto segue:

È definitivamente approvata la bozza delle condizioni generali di polizza grandine come da testo allegato al presente verbale, con le seguenti modificazioni e precisazioni, che si intendono sostituite a tutti gli effetti a quelle di cui al verbale 17 dicembre 1936-XV della apposita Commissione paritetica.

Art. 2 - 2° *comma.* — Si conviene che nel questionario contenuto in polizza debbono essere precisate le domande alle quali l'assicurato dovrà rispondere in relazione al detto 2° comma dell'art. 2.

Art. 5 - 3° *comma.* — Sono soppresse le parole « dalla società ».

Art. 6. — Si conviene che nella tabella per il conteggio del premio, dovrà essere inserita a stampa la percentuale del 20 % per l'esonero della franchigia e l'abbuono del 30 % per il raddoppiamento della franchigia.

Art. 7. — Si conviene che la Federazione nazionale delle imprese assicuratrici comunicherà alle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori ed a quelle dei lavoratori dell'agricoltura l'elenco degli agenti delle rispettive Provincie autorizzati dalle Compagnie a firmare il contratto.

Art. 8. — Si chiarisce la norma del 1° periodo dell'art. 8 col seguente esempio: « per un contratto firmato a qualsiasi ora del lunedì, il richio decorre dal mezzogiorno del giovedì successivo ».

Art. 12. — Si conviene d'inserire dopo le parole: « o ne abbia cessato la locazione » le seguenti: « sia che come colono o mezzadro o partecipante non sia più interessato al ciclo produttivo ».

Art. 28 - 1° *comma.* — Il comma viene modificato come segue: « Qualora un prodotto venga danneggiato dalla grandine in modo ed in tempo tali da potersi sostituire con altro prodotto e l'assicurato ne faccia esplicita domanda scritta alla Direzione, la Compagnia consentirà all'immediata liquidazione del danno semprechè l'assicurato aderisca ad una equa transazione.

Per la Confederazione nazionale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione:
Il presidente: PARISI.

Per la Confederazione fascista degli agricoltori:
Il presidente: MUZZARINI.

Per la Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura:
Il presidente: ANGELINI.

Condizioni generali di polizza grandine.

Oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

Nei limiti ed alle condizioni della presente polizza la Società si obbliga a risarcire il danno materiale recato dalla percossa della grandine ai prodotti assicurati, ottenibili in una superficie dichiarata, esclusi i danni derivati od aggravati da qualsiasi altra causa anche atmosferica, ma diversa dalla percossa della grandine che abbia preceduta, accompagnata o seguita la grandine.

Art. 2.

L'assicurazione può essere totale, cioè comprendere tutta la quantità di un dato prodotto ottenibile in un dato appezzamento dichiarato in contratto, ovvero paziale, cioè riferirsi ad una sola quota parte di esso.

L'assicurato dovrà dichiarare in contratto se egli abbia nello stesso Comune altri appezzamenti coltivati colla stessa specie di prodotto che non assicura o che sono assicurati con altra Società.

Nel caso di assicurazione parziale del prodotto ottenibile da un appezzamento l'assicurato dovrà dichiarare nella polizza e negli atti di notifica (art. 11) se e presso quale Società ed in quale percentuale è assicurato per la parte rimanente, oppure inviarne immediata comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata se l'assicurazione sulla parte rimanente avvenga posteriormente alla data della polizza o notifica.

Art. 3.

La Società presta l'assicurazione e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'assisurato, il quale con la firma del contratto si rende responsabile della loro esattezza.

Contratto e sua durata.

Art. 4.

Il contratto d'assicurazione è costituito dalla polizza, dagli atti di notifica e dalle appendici.

Nella polizza e negli atti di notifica devono essere conteggiati esclusivamente il premio; i soprapremi per esonero sia della franchigia sia delle spese di perizia; le riduzioni di premio sia per il raddoppio della franchigia sia di poliennalità; l'addizionale di gestione nella misura non superiore al 10 per cento del premio, la tassa governativa e gli interessi sulla cambiale eventualmente rilasciata per il pagamento del premio.

L'assicurazione può essere fatta da od a favore di chiunque abbia interesse alla conservazione del prodotto.

Art. 5.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato per la durata di un anno o per un determinato numero di anni: la durata poliennale dovrà risultare da una separata dichiarazione inserita nella polizza, firmata dall'assicurato, il quale scriverà di suo pugno gli anni di durata. I contratti poliennali hanno diritto ad uno sconto in rapporto alla loro durata.

Il contratto giunto al termine della sua durata non è rinnovabile se non per espressa volontà delle parti.

Il premio del contratto poliennale, negli anni successivi al primo, verrà applicato in base alle tariffe stabilite per l'anno in corso, fermo lo sconto di poliennalità, con facoltà all'assicurato di non presentare la notifica per quei prodotti per i quali i tassi fissati fossero superiori a quelli indicati nella polizza.

Art. 6.

L'assicurazione è stipulata di regola con la condizione della franchigia in caso di sinistri nelle seguenti misure:

a) dell'8 % per il tabacco, le cucurbitacee e la frutta;
b) del 6 % per la canapa, il granoturco, il pomodoro, il seme di barbabietola, il ricino e l'uva;
c) del 4 % per tutti gli altri prodotti.

Per danni superiori a tali aliquote, viene risarcita soltanto l'eccedenza.

Le suddette misure di franchigia potranno a richiesta dell'assicurato:

A) essere abolite mediante pagamento di un soprapremio;
B) essere raddoppiate mediante riduzione del premio.

Perfezionamento del contratto - Decorrenza e cessazione del rischio.

Art. 7.

Il contratto di assicurazione (art. 4) è perfezionato ed obbliga la Società, ferme le norme dell'art. 8, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) la polizza e le eventuali appendici siano state firmate da chi legalmente la rappresenta o dall'agente generale o principale a ciò regolarmente autorizzato dalla stessa, nonchè dall'assicurato, o da un suo incaricato;

b) negli anni successivi al primo, per i contratti poliennali, l'atto di notifica sia stato firmato come sopra;

c) sia avvenuto il pagamento del premio e degli accessori convenuti in contanti oppure con cambiale maggiorata da interesse.

Art. 8.

Il rischio a carico della Società decorrerà dal mezzodì del terzo giorno successivo a quello del perfezionamento, ma non mai prima del mezzodì del 1° aprile.

Nell'intervallo di tempo fra il perfezionamento del contratto e la decorrenza del rischio la Società avrà diritto di rifiutare il contratto dandone avviso telegrafico all'assicurato.

Gli eventuali errori di conteggio rilevati dall'una o dall'altra parte, saranno rettificati in qualunque momento vengano accertati, purchè notificati entro un anno dal perfezionamento del contratto.

Art. 9.

I prodotti già colpiti da grandine o da altri infortuni non possono formare oggetto di assicurazione salvo diverso accordo con la Società.

Qualora i prodotti da assicurare siano stati danneggiati nel periodo antecedente al perfezionamento dell'atto di notifica (art. 11) o lo siano nel periodo di tempo compreso fra il perfezionamento della polizza o dell'atto di notifica e la decorrenza del rischio l'assicurazione avrà corso ugualmente (fermo il disposto del 2° comma dell'art. 8), ma l'assicurato dovrà denunciare il sinistro alla Società entro giorni tre successivi a quello dell'avvenimento perchè la stessa possa fare effettuare a spese dell'assicurato una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento in caso di ulteriore sinistro; in questo caso la Società ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio.

Art. 10.

La scadenza normale del rischio ha luogo alla maturazione del prodotto e non oltre:

— per il ravettone il 10 giugno;
— per la foglia di gelso, il termine della campagna bacologica, ed in ogni caso non oltre il 25 giugno;
— per la trigonella ed il fieno greco da seme, il lino, la linosa ed i lupini il 15 luglio;
— per l'avena, le fave, il frumento, l'orzo, la segala, la spelta e la veccia il 31 luglio;
— per la canapa da tiglio il 31 agosto;
— per l'erba medica, il trifoglio e la sulla da seme il 15 settembre;
— per tutti gli altri prodotti il 31 ottobre.

La scadenza del rischio potrà essere protratta senza soprapremio oltre le date suindicate, su richiesta dell'assicurato fatta all'atto della stipulazione del contratto, per quelle zone ove il ciclo vegetativo si protragga normalmente oltre le date stesse; con soprapremio, quando la protrazione sia richiesta in corso di assicurazione per fatti eccezionali e non prevedibili.

In ogni caso si intende che il rischio cessa dopo cinque giorni dal taglio del prodotto, ma non mai oltre le date normali o protratte di cui sopra, ed a condizione che il prodotto si trovi sull'appezzamento che lo produsse.

Dichiarazioni, variazioni e storni.

Art. 11.

L'assicurato con contratto poliennale è obbligato a dichiarare ogni anno, su modulo fornito dalla Società (atto di notifica), i prodotti che intende assicurare.

Qualora l'assicurato, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5, non perfezionasse, per quanto lo riguarda, l'atto di notifica o l'atto stesso comprendesse somme inferiori ai 2/3 di quelle previste nella polizza base, e non comprovasse mediante l'invio di valido documento probativo la mancanza o deficienza di prodotti assicurabili, o la diminuzione del prezzo dei medesimi, dovrà pagare alla Società a titolo di penale, per quell'anno — fermo il contratto fino alla pattuita scadenza:

a) nel caso di mancato perfezionamento dell'atto di notifica un importo corrispondente al 50 % del premio relativo alla somma impegnata in polizza;

b) nel caso di deficiente assicurazione, un importo pari al 50 % della differenza fra il premio dell'atto di notifica e quello della polizza.

Art. 12.

L'assicurato con contratto poliennale, sia che come proprietario dei terreni li abbia venduti o dati in locazione, sia che come locatario li abbia sublocati o ne abbia cessato la locazione, sia che come colono o mezzadro o compartecipante non sia più interessato al ciclo produttivo, deve provarlo e conseguentemente verrà sciolto dagli obblighi di cui all'art. 11 contro rimborso alla Società degli sconti goduti in più di quelli che gli sarebbero spettati in base alla reale durata del contratto.

Art. 13.

Verificandosi sopra uno o più appezzamenti assicurati, la distruzione per lo meno di un terzo dei prodotti per qualsiasi evento diverso da quello della grandine, l'assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno quindici giorni prima dell'epoca della raccolta, ha diritto allo storno del contratto per detti appezzamenti ed al rimborso del premio computato proporzionalmente dal giorno della presentazione della domanda scritta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione del rischio relativo al prodotto per il quale viene chiesto lo storno.

Lo storno è concesso soltanto nel caso in cui i prodotti assicurati non siano stati colpiti da grandine che abbia dato luogo ad indennizzo e la domanda relativa dovrà essere validamente documentata.

Denuncia dei danni e doveri dell'assicurato.

Art. 14.

Entro cinque giorni dall'avvenuto sinistro, termine ridotto a giorni tre in caso di raccolta imminente od in corso, l'assicurato deve presentare all'Agenzia la regolare denuncia redatta su stampato fornito dalla Società, accompagnata da un deposito cauzionale dell'uno per mille del capitale assicurato per le partite denunciate con il minimo di L. 30 ed un massimo di L. 100 per ogni denuncia. Tale deposito dovrà essere corrisposto anche se l'assicurato ha pagato il soprapremio per esonero spese di perizia.

Nel caso che pur essendo caduta la grandine l'assicurato non intenda richiedere la perizia, esso è ugualmente tenuto a darne avviso alla Società restando però in tal caso esonerato dall'obbligo del deposito cauzionale.

Art. 15.

L'assicurato non deve staccare dal suolo o raccogliere i prodotti colpiti prima che abbia avuto luogo la rilevazione del danno, salvo che si trovino in stato di maturazione, nel qual caso esso può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare in tutti gli angoli e al centro di ogni appezzamento dei campioni il cui quantitativo complessivo non sia minore del ventesimo (cinque per cento) del prodotto coltivato sull'appezzamento stesso per potere fare la perizia.

Dove l'appezzamento e la natura del prodotto non consentono quanto sopra, l'assicurato deve comunque lasciare elementi necessari a determinare l'entità del danno, equamente ripartiti sull'appezzamento ed in quantità sufficiente e mai inferiore alla percentuale suesposta.

Art. 16.

Dopo avvenuto un danno, l'assicurato è obbligato ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dalla specie e dallo stato di vegetazione dei prodotti colpiti.

Rilevazione e liquidazione dei danni.

Art. 17.

Riscontrata regolare la denuncia del danno, la Società provvede alla perizia dello stesso ed ha diritto di inviare suoi incaricati anche ripetutamente per ispezionare i danni, eseguire e rivedere la perizia.

L'assicurato deve fornire a proprie spese un indicatore pratico del fondo per facilitare queste operazioni.

Art. 18.

La rilevazione del danno può essere fatta o in via amichevole fra le parti interessate o mediante perizie eseguite da uno o più periti rilevatori nominati dalla Società, i quali dovranno essere laureati in scienze agrarie o in ingegneria, ovvero periti agrimensori o periti agrari o geometri o aventi titoli equipollenti, legalmente autorizzati all'esercizio della rispettiva professione.

Art. 19.

Qualora nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non abbia ancora avuto luogo, l'assicurato può staccare dal suolo o raccogliere i prodotti nel modo previsto dall'art. 15, ma è in obbligo di informarne la Direzione della Società a mezzo di telegramma. Se entro i cinque giorni successivi a tale comunicazione, escluso il giorno della stessa, la Società omette di fare procedere a tale rilevazione, l'assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da due periti rilevatori aventi requisiti di cui l'art. 18 e secondo le norme di cui l'art. 21.

In tale caso dovrà inviare immediatamente copia della perizia alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata.

Art. 20.

I risultati di ogni perizia colle eventuali riserve ed eccezioni accertate dai periti saranno annotati in uno speciale Bollettino di campagna di cui viene rilasciato copia all'assicurato, dietro sua firma di accettazione o di ricevuta sull'originale destinato alla Società.

In caso di rifiuto da parte dell'assicurato di firmare il Bollettino o qualora l'assicurato non fosse personalmente presente, il Bollettino gli sarà trasmesso per lettera raccomandata, allo scopo di stabilire l'efficacia della perizia, nonchè la data di decorrenza per l'eventuale richiesta di perizia d'appello.

Art. 21.

La rilevazione e conseguente liquidazione devono eseguirsi partita per partita in base ai prezzi fissati in polizza o nell'atto di notifica per i singoli prodotti con le seguenti norme:

a) le centesime parti distrutte dalla percossa della grandine devono essere applicate al valore del prodotto di ogni appezzamento realmente ottenibile purchè non ecceda la somma assicurata;

b) le percentuali di danni in caso di grandinate successive debbono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente;

c) le centesime parti distrutte devono diminuirsi di quelle rilevate per danno di grandine od altri infortuni come detto all'art. 9 e di quelle relative alla quota di franchigia eventualmente pattuita.

Art. 22.

In caso di danni gravissimi o totali al prodotto assicurato, la liquidazione del danno e il conseguente pagamento dell'indennizzo sarà fatto senza alcuna deduzione per risparmiate spese di raccolta, salvo diverso accordo risultante dal contratto.

Perizia d'appello.

Art. 23.

La parte che non accetta la perizia nonchè le riserve ed eccezioni accertate dai periti, risultanti dal Bollettino di campagna, dovrà richiedere una nuova perizia. In questo caso la parte reclamante deve notificare la domanda alla controparte mediante lettera raccomandata, entro sei giorni successivi a quello in cui è stato consegnato o spedito per raccomandata il Bollettino all'assicurato o la Società abbia ricevuto la perizia di cui all'art. 19; tale termine è ridotto a giorni tre per l'assicurato, quando i prodotti siano prossimi alla raccolta o la raccolta stessa sia iniziata. Se la domanda è fatta dall'assicurato questo deve inviarla direttamente alla Direzione della Società, accompagnata dal deposito cauzionale di L. 100 (cento) senza di che la domanda è nulla.

Trascorsi i termini sopra indicati la domanda è come non fatta e la perizia diventa efficace ed irrevocabile anche riguardo alle eventuali riserve ed eccezioni risultanti dal Bollettino di campagna, salvo eventuali rettifiche per errori di conteggio od erronea applicazione delle condizioni di polizza. L'assicurato che ha richiesto la perizia d'appello non deve iniziare la raccolta e, nel caso di raccolta iniziata deve sospenderla a deroga dell'art. 15 e lasciare il prodotto di tutte le partite denunciate nelle precise condizioni in cui si trovava al momento della rilevazione. Non ottemperando a ciò il reclamo è come non avvenuto e sono a tutto carico dell'assicurato le spese incontrate dalla Società per tale reclamo.

La perizia d'appello non può avere più luogo quando cada nuova grandine dopo la perizia che si intende appellare.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello ciascuna delle parti sopporta per intero le spese del perito da essa nominato e per metà le spese del terzo perito.

Art. 24.

Per far luogo alla perizia d'appello regolarmente richiesta, ciascun contraente entro cinque giorni dalla data del reclamo, nomina il proprio perito, scegliendolo nelle categorie indicate all'art. 18.

Se trascorso questo termine, nessuna delle parti abbia fatta notifica all'altro — con lettera raccomandata — della propria scelta, il reclamo si ritiene come non avvenuto. Se tale mancanza avviene da parte di uno solo di essi, può provvedervi l'altra parte facendo istanza, entro i cinque giorni successivi, al presidente del Consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione si trovano o nella totalità o nella maggior parte ubicati i fondi colpiti, onde proceda esso alla scelta tra gli iscritti ai Sindacati di categoria i quali abbiano i requisiti indicati all'art 18.

Se anche la parte più diligente, cioè quella che designò il proprio perito, non provvede a far nominare il perito della parte che non lo nominò, la domanda di appello si ritiene come non avvenuta e rimane in vigore la perizia appellata.

Dai due periti così designati, prima di procedere al sopraluogo, ed entro un periodo massimo di cinque giorni dalla data della nomina del secondo perito, è nominato un terzo scelto fra gli esperti iscritti in un elenco appositamente concordato per ogni Provincia fra le organizzazioni interessate. Nel caso in cui detti periti non si accordassero sulla nomina del terzo, questa viene deferita sopra istanza dell'uno o dell'altra delle parti al presidente del Consiglio provinciale dell'economia come sopra, il quale dovrà fare la scelta fra gli iscritti nell'elenco anzidetto.

Ciascuna delle parti può chiedere che il terzo perito sia scelto fra gli iscritti nell'elenco di un'altra Provincia.

I tre così eletti devono, entro cinque giorni successivi a quello della nomina del terzo, dare collegialmente la loro relazione col voto conforme almeno di due senza essere vincolati all'osservanza di una qualsiasi formalità legale.

La perizia d'appello eseguita dal Collegio come sopra nominato e, con le norme dianzi stabilite, non può essere impugnata; tosto compiuta diventa efficace ed irrevocabile. Alla perizia di appello può assistere il perito che eseguì la perizia non accettata od altro incaricato della Società.

La perizia d'appello deve estendersi a tutti gli appezzamenti rilevati nella perizia appellata salvo accordi diversi fra le parti.

Spese di perizia.

Art. 25.

Le spese di perizia saranno liquidate in base ad una aliquota non superiore al 7 per cento dell'ammontare di ogni danno periziato, con un limite minimo di L. 15 ed un limite massimo complessivo di L 1000.

Può essere convenuto l'esonero delle spese di perizia, dietro aumento del premio nella misura del 10 per cento con un minimo di L. 30.

Se i danni per una o più grandinate risultassero nel complesso inferiori alla franchigia, le spese di perizia saranno a carico della Società, alla quale sarà devoluto il deposito.

Per ogni danno denunciato che la perizia dichiarasse nullo, l'assicurato dovrà corrispondere le spese di perizia liquidate dalla Società per la parte eccedente il deposito anche se venne pagato il sopraprenio per esonero spese di perizia.

Pagamento del risarcimento.

Art. 26.

Il pagamento del danno deve essere effettuato non oltre trenta giorni dalla data del Bollettino di campagna, se il premio è stato pagato in contanti, ed in ogni altro caso mai oltre i trenta giorni dalla scadenza normale del rischio, effettuando la compensazione tra l'ammontare delle cambiali e l'ammontare del danno.

Disposizioni diverse.

Art. 27.

Ogni falsa o erronea o reticente dichiarazione fatta dall'assicurato che possa indurre in errore circa l'identificazione e l'apprezzamento del rischio o circa la valutazione del danno, la omessa dichiarazione di grandine anteriore alla decorrenza del rischio, ogni trasgressione ai patti relativi alla denuncia ed all'accertamento del danno, come pure ogni atto compiuto dall'assicurato allo scopo di conseguire per effetto dell'assicurazione indebito lucro, producono la decadenza dell'assicurato stesso da ogni diritto di indennizzo, ferma ogni altra conseguenza di legge.

Art. 28.

Qualora un prodotto venga danneggiato dalla grandine in modo e in tempo tali da potersi sostituire con un altro prodotto e l'assicurato ne faccia esplicita domanda scritta alla Direzione, la Compagnia consentirà all'immediata liquidazione del danno, sempre che l'assicurato aderisca ad una equa transazione.

Il nuovo prodotto sarà però oggetto di altro contratto, qualora si intenda assicurarlo.

La transazione avrà effetto soltanto se il sovescio verrà effettuato appena dopo la perizia, in mancanza di che la perizia stessa sarà considerata come preventiva.

Art. 29.

Le tasse, i diritti di bollo, i contributi stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e accessori ed alla polizza ed agli atti dipendenti da essa, sono e saranno sempre a carico esclusivo dell'assicurato, che dovrà rimborsare la Società anche ove questa fosse obbligata ad anticiparne il pagamento.

Art. 30.

Le facoltà degli agenti della Società sono limitate dall'atto di nomina Essi non possono ad ogni modo annullare il contratto o modificarne le condizioni, liquidare indennizzi per nessun titolo, facoltà devolute esclusivamente alla Direzione.

Art. 31.

Ogni azione per pagamento di danni e spese relative deve essere promossa nello spazio di un anno a datare dal giorno del sinistro o dell'ultimo atto giudiziario. Spirato questo termine, la Società non può essere tenuta ad alcun esborso per qualsiasi titolo, nè verso l'assicurato, nè verso alcun opponente od avente causa.

Art. 32.

Per tutti gli effetti del presente contratto il foro competente sarà quello in cui ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Gli atti di citazione debbono però essere notificati alla sede della Direzione della Società.

Confederazione fascista aziende credito e assicurazione:
Il presidente: PARISI.

Confederazione fascista agricoltori:
Il presidente: MUZZARINI.

Confederazione fascista lavoratori agricoltura:
p. *Il presidente:* G DALLARI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sig. Banderali rag. Clodoveo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 24 settembre 1932-X, col quale venne nominato agente di cambio, presso la Borsa di Milano, il sig. Banderali Clodoveo;

Vista la lettera in data 14 gennaio 1937-XV, con la quale il detto sig. Banderali ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, d'accordo con le locali autorità di Borsa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 14 gennaio 1937-XV, sono accettate le dimissioni del sig. Banderali Clodoveo da agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio 233. — D'ELIA.

(1113)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 aprile 1937-XV.
Nomina dell'on. Di Belsito Parodi Giusino Ugo a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. ing. Filippo Ascenzi, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza del P.N.F., è stato confermato nella detta carica per il triennio 21 aprile 1936-22 aprile 1939;
Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina dell'on. Di Belsito Parodi Giusino Ugo a membro della Corporazione del legno in sostituzione dell'on. ing. Filippo Ascenzi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Di Belsito Parodi Giusino Ugo è nominato membro della Corporazione del legno quale rappresentante del P.N.F. in sostituzione dell'on. ing. Filippo Ascenzi.

Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1119)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 aprile 1937-XV.
Nomina del dott. Contu Luigi a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;
Visto il proprio decreto 4 gennaio 1937-XV, con il quale l'on. Begnotti Luigi, membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori per l'industria del cotone cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Luigi Contu a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione dell'on. Luigi Begnotti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Contu Luigi è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori per l'industria del cotone in sostituzione dell'on. Luigi Begnotti.

Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1120)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Armungia, Assemini, Asuni, Ballao, Bonarcado, Burcei, Dolianova, Domusdemaria, Domusnovas, Fluminimaggiore, Ghilarza, Gonnesa, Mandas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narcao, Decimoputzu, Pula, Quartu S. Elena, Nuraminis e Samatzai (provincia di Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Armungia, Assemini, Asuni, Ballao, Bonarcado, Burcei, Dolianova, Domusdemaria, Domusnovas, Fluminimaggiore, Ghilarza, Gonnesa, Mandas, Milis, Mogoro, Morgongiori, Narcao, Decimoputzu, Pula, Quartu S. Elena, Nuraminis e Samatzai (in provincia di Cagliari);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente decreto, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1121)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.
Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro);
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente decreto della Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1122)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Schiavi d'Abruzzo da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli con nota n. 24112 del 30 novembre 1936-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Schiavi d'Abruzzo è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1123)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1937-XV.

Revoca dalla carica dei signori Mosca Angelo e Penati Carlo rappresentanti di agenti di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° marzo 1937-XV, col quale vennero, con effetto dal 14 gennaio u. s., accettate le dimissioni del sig. Banderali Clodoveo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1933-XI e 5 agosto 1935-XIII, coi quali vennero rispettivamente nominati rappresentanti alle grida del detto agente di cambio, i signori Mosca Angelo e Penati Carlo;

Stante che in dipendenza del provvedimento 1° marzo 1937-Anno XV, sopra ricordato, sono venuti a decadere i mandati a suo tempo conferiti dal precitato sig. Banderali ai detti due suoi rappresentanti;

Decreta:

Con effetto dal 14 gennaio 1937-XV è revocata la nomina dei signori Mosca Angelo e Penati Carlo a rappresentanti alle grida, presso la Borsa di Milano, dell'agente di cambio sig. Banderali Clodoveo.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1114)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 aprile 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

(1143)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 aprile 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 288, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 1° dicembre 1936.

(1144)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 aprile 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 338, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 1° gennaio 1937-XV.

(1145)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 aprile 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 287, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma fra l'Italia e la Turchia, il 29 dicembre 1936-XV.

(1146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Bacchiglione - Colli Euganei (Padova).

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1937, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Bacchiglione - Colli Euganei, con sede in Padova, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 17 dicembre 1936.

(1109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	543279 Solo per il certificato di usufrutto	Per la proprietà: Istituto nazionale per i sordomuti in Genova . . . Per l'usufrutto: Belvisio Erminia fu Giuseppe ved. Casetto Emilio e Blengino Ersilia fu Domenico.	500 —
»	65483	Sartori Dario fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Andolfo Giuditta di Giovanni, ved. Sartori Giuseppe, dom. a Este (Padova).	80 —
Redim. 3,50 % (1924)	46843 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Lupo Damaso e Mario fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Cappa Carolina di Carlo, vedova Lupo Carlo, dom. a Viacino frazione di Crova (Novara). Per l'usufrutto: Cappa Carolina di Carlo ved. Lupo.	105 —
Consolidato 5 %	218671 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Porzia Grazia fu Leonardo, minore, sotto la p. p. della madre Ventrella Emilia fu Giuseppe ved. Porzia Leonardo, dom. in Bitetto (Bari). Per l'usufrutto: Ventrella Emilia fu Giuseppe ved Porzia, dom. in Bitetto (Bari).	1 000 —
Redim. 3,50 % (1934)	278432 427165 Solo per il certificato di usufrutto	Per la proprietà: Calvani Bruno fu Marcello, minore, sotto la p. p. della madre Nicolai Assunta, ved. Calvani, dom. a Firenze. Per l'usufrutto: Paradiso Santi fu Giovanni fino al 25 gennaio 1941, data in cui il titolare raggiungerà la maggiore età.	4 571 — 315 —
»	429277 410472	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani, dom. a Milano.	290,50 707 —
»	429280	Per la proprietà: come sopra . . . . Per l'usufrutto: Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani.	94,50
»	429278 410473	Mantovani Angela fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved Mantovani, dom. a Milano.	290,50 707 —
»	429281	Per la proprietà: come sopra . . . . Per l'usufrutto: Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani.	94,50
»	429279 410474	Mantovani Emilia fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro ved Mantovani, dom. a Milano.	290,50 707 —
»	429282	Per la proprietà: come sopra . . . . Per l'usufrutto. Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani.	94,50
»	197289 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Volati Erminia di Ave Gratia Plaena, minore, sotto la tutela del R. Stabilimento dell'Annunziata di Napoli. Per l'usufrutto: Magliulo Rosa fu Giuseppe, ved. di Fucci Vitiello Gennaro, dom. a Torre del Greco (Napoli).	2 149 —
»	406462 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Pellegrini-Vecchi Angelo fu Ettore, minore, sotto la p. p. della madre Della Morte Maria Ida detta Ida fu Rocco, dom. a Milano. Per l'usufrutto: Della Morte Maria Ida detta Ida fu Rocco.	392 —
Cons. 3,50 % (1906)	821956 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Ponza Gaetano, Santa, Salvatore, Raimondo, Mariano, Mariarosaria, Rita e Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Caliendo Caterina fu Gaetano, ved. Ponza Luigi, dom. in Napoli. Per l'usufrutto: Caliendo Caterina fu Gaetano, ved. Ponza.	66,50
Redim. 3,50 % (1934)	114491 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Di Marco Guido fu Domenico, minore, sotto la p. p. della madre D'Alessandro Teresa di Giacomo, ved. Di Marco Domenico, domiciliato a Palermo. Per l'usufrutto: D'Alessandro Teresa di Giacomo.	17,50
»	441326 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Giordano Giuseppe, Mario e Renato fu Vincenzo, minori, sotto la p. p. della madre Marchitto Maria fu Andrea, ved. Giordano Vincenzo, dom. a Napoli. Per l'usufrutto: Marchitto Maria fu Andrea, ved Giordano Vincenzo, dom. a Napoli.	126 —
Rendita 5 % (1935)	14722	Uzielli Luisa fu Angiolo, moglie di Orsini Gustavo fu Luigi, dom. a Roma. Dotale della titolare.	14 925 —
Consolidato 5 %	30940	Battaglia Salvatore di Giuseppe, dom. a Carlentini (Siracusa)	20 —
Consolidato 3,50 %	290519	Leonino Anna-Maria di Carlo-Emanuele, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	3,50
Consolidato 5 %	560541	Magrini Franco di Probo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	1 230 —
»	560545	Magrini Riccardo di Probo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	250 —
»	306053 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe fu Giovanni, dom. in Firenze. Per l'usufrutto: Tornieri Sofia fu Enrico, ved. Pallotti Luigi, dom. in Firenze.	1 175 —

Roma addì 9 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	791586	315 —	Perron Ettore di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino).	Perron Ettore di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio* fu Luigi dom. a Oulx (Torino.
Id.	791954	140 —	Perron *Maria* di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Emilio* fu Luigi, dom. a Oulx (Torino).	Perron *Lorenzina-Maria* di *Francesco-Emilio*, minore sotto la p. p. del padre dom. a Oulx (Torino) con usufr. vit. a Perron *Francesco-Emilio dom. a Oulx* (Torino).
Redim. 3,50 % (1934)	130518	168 —	Santella *Elena-Mafalda* fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo ved. di Santella *Antonio* domiciliata a Paganica (Aquila).	Santella *Elisa-Mafalda* fu *Antimo*, minore, sotto la p. p. della madre Giuseppina Ferella fu Vincenzo, ved. di Santella *Antimo* dom. a Paganica (Aquila).
Buono Tesoro (1940) Id. Id.	1704 Serie IV 1691 Serie III 1728 Serie II	300 — 25 — 500 —	Capra Gerolamo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Volante *Rosa* fu Gerolamo, ved Capra, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria)	Capra Gerolamo fu Antonio minore sotto la p. p. della madre Volante *Paola*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	318858	210 —	*Fusco* Raffaele fu Lodovico dom. in Napoli, sottoposta ad ipoteca.	*De Fusco* Raffaele ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	442142	1116, 50	*Hoessler* Marcella fu Federico dom. in Firenze con usufr. vit. a Zabban Clotilde fu Achille moglie di Zanobini Luigi dom. a Firenze.	*Kossler* o *Koessler* Marcella ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	606859	189 —	*Bottini* Giuseppe di Felice, dom. in Oleggio (Novara).	*Bottino* Giuseppe ecc., come contro.
Id.	759252	528, 50	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Giosuè* fu Francesco.	Alfano Domenica fu Antonino, nubile, dom. in Palermo, con usufr. vit. a Riccobono *Filippo-Giosuè* fu Francesco.
Cons. 3,50 % (1902)	1746	266 —	Lissi Carola fu Carlo, nubile, dom. in Torino.	Lissi Carola o *Carolina* fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo*, dom. in Torino.
Id.	1745	266 —	Lissi Umberto fu Carlo dom. in Torino.	Lissi Umberto fu Carlo, *minore sotto la p. p. della madre Furno Maria ved. Lissi Carlo* dom. in Torino.
Redim. 3,50 % (1934)	412382	94, 50	Cavalli Maria fu Giovanni, *minore, sotto la p. p. della madre Figone Luigia fu Antonio ved. di Cavalli Giovanni*, dom. a Varese Ligure (Spezia).	Cavalli Maria fu Giovanni dom. a Varese Ligure (Spezia).
Cert. Credito all'ordine 5 %	404	655 —	*Rossi* Luigi fu Pietro.	*Bassi* Luigi fu Pietro.
Redim. 3,50 % (1934)	33341	311, 50	*Di Manno* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	*Di Manni* Gustavo fu Luigi-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manni* dom. a Sansevero (Foggia).
Id.	146215	38, 50	*Di Manno* Gustavo fu *Francesco Luigi*, minore, sotto la p. p. della madre Checchia Angiolina fu Vincenzo ved. *Di Manno* dom. a Sansevero (Foggia).	Di *Manni* Gustavo fu *Luigi-Francesso* ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	146801	59, 50	*Mathews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Mathews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.	*Matthews* Anna fu Giorgio-Teodoro, minore sotto la p. p. della madre Ammirato Giuditta-Marina vedova di *Matthews* Giorgio-Teodoro, oggi moglie in seconde nozze di Bruzzone Girolamo, dom. in Genova.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbl. Venezie 3,50	183	402, 50	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vettorina*, Giuseppina, fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Bragadin Renata ved. Del Zotto Luigi e Del Zotto Caterina fu Luigi, tutti dom. a Mel (Belluno) eredi indivisi del detto loro padre.	Del Zotto Anna, Maria, Giovanni, *Vettorina-Alessandra detta Vettorina*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	148276	100, 50	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Elidia* fu Giuseppe ved. di Bai Antonio, dom. a Varese.	Bai Anna-Virginia fu Antonio, nubile, dom. a Varese (Como) con usufrutto vit. a Vedani *Lidia*, ecc. come contro.
Id.	71799	91, 50	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Maria* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alesasndria).	Accusani Cristina di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria) con usufrutto vit. a favore di Accusani *Marianna* fu Giov. Battista, nubile, dom. in Acqui (Alessandria).
Cons. 3,50 (1906)	847324	70 —	De Fanti Anna Maria fu *Cesare*, minore, sotto la p. p. della madre Vittani Luigia ved. De Fanti, dom. a Como.	De Fanti Anna-Maria fu *Carlo*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 (1934)	221563	147 —	Mendillo *Augusta* fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Onofrio Annunziata fu Alessio, ved. Mendillo, dom. a Tripoli.	Mendillo *Grazia-Augusta* ecc. come contro.
Id.	295523	1050 —	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice ed eredi indivisi di Trupiano Marianna fu Faro dom. a Cinisi (Palermo) con usufr. vit. a Trupiano Maria fu Faro moglie di Randazzo Giuseppe dom. a Cinisi (Palermo).	Trupiano Faro, Giuseppe, Angelina, nubile, Marianna moglie di Fred Littlefield di Fred, tutti figli di Trupiano Felice, *i primi tre minori sotto la p. p. del padre* ed eredi indivisi, ecc. come contro.
Rendita 5% (1935)	78419	1130 —	Barsi Caterina fu Giulio in Chiarini, dom. in Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Barsi Caterina fu Giulio, in Chiarini, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia* fu Cristoforo ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
Redim. 3,50 (1934)	99293	1130 —	*Borsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo ved. Maruzzi dom. a Pisa.	*Barsi* Maria fu Giulio in Bordoni, dom. a Firenze, con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	230110	80, 50	Dato Giuseppe fu Francesco con usufr. vit. a Castellano *Filippa* fu Giuseppe vedova Dato Francesco.	Dato Giuseppe fu Francesco, con usufr. vit. a Castellano *Maria-Filippa*, ecc. come contro.
Id.	361421	2853, 50	Borgogno *Iolanda-Letizia*, fu Eduardo, minore, sotto la p. p. della madre Scarsello Maddalena fu Bartolomeo, ved. Borgogno, dom. a La Morra (Cuneo).	Borgogno *Iolanda-Maria-Letizia* fu Eduardo, ecc. come contro.
Id.	491910	791 —	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu Cristoforo, ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Barsi Luisa fu Giulio in Quaglia, dom. in Firenze con usufr. vit a Piacentini *Maria-Antonia*, ecc. come contro.
Id.	22577	52, 50	Paredi Giuseppe fu Eusebio, dom. in Canzo, (Como).	Paredi Giuseppe fu Eusebio, *minore, sotto la p. p. della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	22576	52, 50	Paredi Teresa fu Eusebio, nubile, dom. in Canzo (Como).	Paredi Teresa fu Eusebio, *minore, sotto la p. p. della madre Sormani Maria ved. Paredi*, dom. in Canzo (Como).
Id.	209923	73, 50	*De Crescenzo* Maria-Concetta, fu Pellegrino, moglie di Buonicanti Antonio, dom. in Mercato S. Severino, con vincolo dotale.	*De Criscienzo* Maria-Concetta, ecc. come contro.
Id.	418390	59, 50	Zanoni Laura, minore, sotto la *tutela di Zanoni ved. Maria* dom. a Cloz (Trento).	Zanoni Laura *fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Angeli Maria ved. Zanoni.*
Id.	7385	17, 50	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Andrea* fu Giacomo, dom. a New York	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea*, ecc. come contro.
Id.	11186	17, 50	Moglia Teresa fu Antonio, moglie di *Andrea* Isola fu *Stefano* dom. a Rovegno (Pavia).	Moglia Teresa fu Antonio moglie di Isola *Giuseppe-Andrea* fu *Giacomo* dom. a Rovegno (Pavia).
Id.	35422	70 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	111624	1250 —	*Gervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.	*Cervasio* Teresa di Luigi, dom. a Napoli.
Id.	11625	1250 —	*Gervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.	*Gervasio* Angela di Luigi, dom. a Napoli.
Cons. 3,50% (1906)	221443	840 —	Santiano *Teresa* di Matteo, ved. del cav. Adami Giambattista, dom. in Cuneo	Santiano *Maria-Teresa* ecc. come contro.
Cert. di cred. 5%	2299	1005 —	*Spanapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.	*Spaccapeli* Gio. Battista fu Sebastiano.
Redim. 3,50% (1934)	307633	42 —	Caputo Maddalena fu *Francesco*, nubile, dom. in Carosino (Taranto).	Caputo Maddalena fu *Biagio-Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Musacchio Maria Giuseppa fu Michele*, dom. in Carosino (Taranto).
Id.	307634	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	328836	17,50	Caputo Maddalena fu Francesco, *minore*, sotto la p. p. della madre *Musciacchio Giuseppa* fu Michele dom. in Carosino (Taranto).	Come sopra.
Id.	205854	234,50	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Bianca* fu Antonio ved. Fossati Bonaventura dom. a Genova	Fossati Paola-Anita e Pietro fu Bonaventura, minori sotto la p. p. della madre Rivano *Bianca-Maria* fu Antonio, ved. Fossati dom. a Genova, con usufr. vit. a Rivano *Maria Bianca*, ecc. come contro.
Id.	223643	112 —	Arrighini *Silvio* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Bontempi Maddalena dom. a S. Polo, frazione di Brescia.	Arrighini *Silvia* ecc. come contro.
Id.	383472	210 —	Magni *Silvia* di Paolo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Magni *Maria-Silvia-Giuseppa* di Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano
Cons. 3,50 % (1906)	611507	262,50	*Pirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.	*Cirelli* Pietro fu Vincenzo, dom. a Varese Ligure.
Redim. 3,50% (1934)	159727	70 —	Gerbi *Carolina* fu Sebastiano, moglie di Tartaglino Giuseppe fu Secondo, dom. in Asti (Alessandria).	Gerbi *Carlotta* ecc. come contro.
Id.	107878	409,50	Picchini *Armando* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Torano Nuovo (Teramo)	Picchini *Ermanno*, ecc. come contro.
Id.	123922	700 —	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Albina*, fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.	Paviolo Italo fu Giovanni dom. a Cuneo, con usufr. vit. a Goano *Maria Cristina-Albina* fu Michele, vedova Paviolo Giovanni dom. a Cuneo.
Id.	76272	14 —	Landolfo *Immacolata* fu Pasquale, minore, sotto la p. p. della madre Romano Concetta fu Giuseppe, ved. Landolfo Pasquale, dom. a Leverano (Lecce).	Landolfo *Concetta-Immacolata* ecc. come contro.
Id.	64626	98 —	Alghisio *Carlo* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Gina* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliato* a Milano.	Alghisio *Carla* fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Massari *Angela* fu Angelo, vedova Alghisio Michele, *domiciliata* a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(799)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Sperate (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 marzo 1937-XV, n. 67, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 marzo 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 marzo 1937-XV, n. 67, con il quale sono stati nominati: il signor Sotero Boi, commissario straordinario della Cassa rurale predetta, ed i signori Anedda Tito, Casti Casu Giuseppe e Peluffo Ernesto, membri del Comitato di sorveglianza;

Considerato che i signori Tito Anedda ed Ernesto Peluffo non hanno accettato l'incarico e che occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Peppino Casti Secchi e Mario Piga sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Sperate (Cagliari) in sostituzione dei signori Tito Anedda ed Ernesto Peluffo con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1124)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola (Cosenza).

L'anno 1937-XV, il giorno 20 marzo, alle ore 11, nella sede della Cassa rurale di Paola, si sono riuniti, previo invito fatto pervenire dal commissario straordinario, con raccomandate del 18 corrente, nn. 3071, 3073 e 3079, i signori: parroco don Benedetto Renzelli, dottor cav. Francesco Misciasci, dott. Francesco Filosa, componenti il Comitato di sorveglianza, nominati con provvedimento del 4 corrente mese del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Giusta come risulta dall'avviso di convocazione, gl'intervenuti debbono procedere ai sensi del primo capoverso della lettera *B* dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla nomina del presidente.

Dopo un breve scambio di idee il Comitato di sorveglianza nomina a suo presidente il sig. dott. Francesco Filosa.

Fatto, letto ed approvato nel giorno, mese ed anno come sopra.

Il Comitato di sorveglianza:
Parr. Benedetto Renzelli, dott. Francesco Misciasci, dott. Francesco Filosa

(1148)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Caraglio (Cuneo).

L'anno 1937-XV, addì 1° del mese di aprile, alle ore 9, in Caraglio e nella sede sociale, convocato dal commissario straordinario, si è riunito il Comitato di sorveglianza.

Sono presenti i membri: Bruno geom. Luigi, Cornelio dott. Luigi, Olivero geom. Bartolomeo, i quali tutti danno conferma della loro accettazione.

Assiste la presidenza il geom. Bruno, il quale, data comunicazione dei provvedimenti in data 13 marzo u. s. di S. E. il Capo del Governo e dell'on. Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, coi quali venne disposto il passaggio di questa Cassa alla speciale procedura di amministrazione straordinaria di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, propone di addivenire alla nomina del presidente del Comitato stesso.

Procedutosi alla votazione, a maggioranza di voti, risulta eletto presidente il sig. Bruno geom. Luigi che dichiara di accettare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comitato di sorveglianza:
Bruno geom. Luigi, dott. Luigi Cornelio, Oliviero Bartolomeo.

(1149)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli di Collesano » (Palermo).

L'anno 1937-XV, il giorno 30 del mese di marzo in Collesano.

In seguito a comunicazione ricevuta con lettera personale raccomandata del 26 marzo 1937-XV del sig. prof. dott. Donato Palumbo, commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, con la quale partecipa la nomina fatta dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito a membri del Comitato di sorveglianza, giusta l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, si sono riuniti i signori: ing. cav. Filippo Sciarrino, Illuminato Peri, rag. Giovanni Cammarata, onde procedere alla nomina del presidente del Comitato stesso, che viene eletto nella persona dell'ing. cav. Filippo Sciarrino.

Del che si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Filippo Sciarrino, Illuminato Peri, Giovanni Cammarata.

(1151)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 14 posti di sostituto avvocato dello Stato

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 gennaio 1937-XV, n. 6, col quale è stato indetto un concorso a 14 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservando ad un successivo provvedimento di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte dell'esame di concorso a quattordici posti di sostituto avvocato dello Stato, di seconda classe, bandito col decreto di cui sopra, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1937-XV ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1157)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a 7 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1936-XV, n. 302, col quale è stato indetto un concorso per esame a sette posti di alunno d'ordine

in prova (gruppo C, grado 13°) nell'Avvocatura dello Stato, riservando ad un successivo provvedimento di stabilire le date delle prove scritte;

Determina:

Le prove scritte del concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nell'Avvocatura dello Stato, bandito col decreto surriferito avranno luogo nei giorni 15 e 16 aprile 1937-XV ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 marzo 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1158)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, modificato con il R. decreto-legge 27 maggio 1935-XIII, n. 1524, convertito in legge con legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 283;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1937-XV, per pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di inserviente del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

I posti suddetti saranno conferiti a coloro che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della abilitazione civile, non inferiore a quella di 2° grado, per la conduzione di autovetture.

Tuttavia, ove i candidati ammessi in graduatoria non siano sufficienti per coprire i posti messi a concorso, e nella graduatoria stessa siano stati ammessi candidati sprovvisti di tale titolo, non più di tre dei posti messi a concorso potranno essere conferiti anche a questi ultimi, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella classifica finale.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati e degli eventuali altri titoli, domanda in carta da bollo da L. 6 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio nel quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

Nella domanda dovrà altresì essere specificato, per coloro che producano il certificato di abilitazione alla conduzione d'autovetture, che l'aspirante è in possesso di tale titolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione, nonchè del numero della tessera dell'anno XV.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai due precedenti comma, i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare, o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Con l'aumento del limite di età di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai comma quarto e quinto del presente numero si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati del podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica e che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti in possesso della abilitazione civile per la conduzione di autovetture di cui al precedente art. 1, il certificato dovrà inoltre contenere esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisica-

mente atto a disimpegnare eventualmente le mansioni di conducente di autovetture.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato.

Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante.

9°: *a*) diploma o certificato di licenza della 5ª classe elementare, o titolo equipollente;

b) certificato rilasciato dall'autorità competente comprovante il possesso della abilitazione civile, non inferiore a quella di 2° grado, per la conduzione di autovetture. Questo documento può essere omesso in relazione a quanto disposto nel precedente art. 1;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'Autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra. I richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o dalla data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista i figli di invalidi di guerra e per la causa fascista produrranno il certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante certificazione rilasciata dalle Autorità marittime competenti;

12° tutti gli altri documenti atti a comprovare nell'aspirante il possesso di titoli valevoli per la classifica nella graduatoria;

13° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministero ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di subalterno del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e dei cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 6.

La nomina dei vincitori ad inservienti nell'Ispettorato corporativo verrà disposta in base alla graduatoria dei candidati che la Commissione giudicatrice formerà tenendo conto dei requisiti e dei titoli posseduti dai candidati stessi, e sarà fatta per un periodo di prova della durata di mesi sei, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione per un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori saranno collocati, con la qualifica di inserviente, nel ruolo dell'Ispettorato predetto.

Art. 7.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio interprovinciale al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato predetto di grado non inferiore all'8°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1082)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.